

CASSAZIONE SEZ. V PEN.

16 GENNAIO 1986

PRESIDENTE: MARVASI
 ESTENSORE: VENTRELLA
 IMPUTATI: SIMEONI, D'AMATO

**Diffamazione a mezzo stampa •
 Soggetto passivo • Comunità
 israelitiche locali e unione di tali
 comunità • Ammissibilità.**

Le Comunità israelitiche locali e l'Unione di tali comunità, costituite per legge come persone giuridiche (r.d. 30 dicembre 1930, n. 1731), possono essere soggetti passivi e danneggiati del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica: tale qualità può rivestire anche il singolo appartenente alla razza ebraica, dovendosi ritenere il comune interesse della collettività ebraica, a differenza di quello generale per sua natura indivisibile, suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale.

**Diffamazione a mezzo stampa •
 Reato in danno di una collettività
 • Offesa percepita da tutti i
 componenti del gruppo •
 Necessità • Esclusione.**

Ai fini del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di una collettività — nella specie ebraica — non è necessario che l'offesa sia percepita da tutti i componenti del gruppo.

**Reati commessi col mezzo della
 stampa • Responsabilità civile •
 Richiesta di riparazione
 pecuniaria • In sede civile o in
 sede penale • Ammissibilità della
 azione • Criteri.**

La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47,

sulla stampa, è una sanzione di natura civilistica, anche se conseguente al solo reato di diffamazione a mezzo stampa, che può essere chiesta anche al giudice civile qualora il soggetto leso intenda, non presentando querela, adire detto giudice, previo, in tal caso, accertamento incidentale degli elementi costitutivi del reato; tale facoltà non sussiste, invece, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile nel processo penale e non abbia chiesto la riparazione pecuniaria in tale sede, a meno che (come verificatosi nella specie) la richiesta sia divenuta ammissibile solo a seguito del giudizio di cassazione in cui il fatto sia stato qualificato, per la prima volta, come diffamazione.

**Reati commessi col mezzo della
 stampa • Direttore responsabile •
 Mancato controllo della notizia •
 Esistenza di un vice direttore con
 parziale autonomia di controllo •
 Influenza ai fini della
 configurabilità del reato.**

A norma dell'art. 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, « ogni giornale o altro periodico) deve avere un direttore responsabile » (o un vice-direttore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 3); si desume dal significato complessivo della disposizione — in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale — che il direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste, ai fini di tale reato, il conferimento interno di una parziale autonomia ad un vicedirettore relativamente ad una determinata rubrica (nella specie corrispondenza con i lettori) e tanto meno una inammissibile delega del potere-dovere di controllo.

Pena • Applicazione • In genere • Clausola « salvo che il fatto costituisca più grave reato » • Coincidenza del concetto di fatto con il concetto di materia • Esclusione.

La clausola di riserva « salvo che il fatto costituisca più grave reato » non sempre è connessa con il problema del concorso apparente di norme e, in particolare, col principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. o con quello di consunzione, tenendo (essa clausola) nella maggior parte dei casi ad escludere il concorso (formale) di reati; invero il « fatto » di cui alla suddetta clausola può non coincidere con la « stessa materia » di cui all'art. 15 cod. pen., operando su piani diversi, riferendosi in genere quest'ultima — peraltro comprensiva, diversamente dalla prima, anche di norme non incriminatrici — all'omogeneità degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte e dei beni-interessi tutelati e invece il primo al fatto concretamente verificatosi: il quale più che contrapporsi, prescinde dalla omogeneità delle fattispecie astratte avendo riguardo al profilo concreto d'ipotesi criminose disciplinate da più norme sia in concorso apparente, per specialità unilaterale o bilaterale, sia e più spesso, in concorso effettivo o reale.

Pena • Applicazione • Reato più grave • Individuazione • Criterio • Fattispecie.

La maggior gravità del reato, nell'ipotesi prevista dalla clausola di riserva « salvo che il fatto costituisca più grave reato » deve stabilirsi in relazione alla pena edittale detentiva e, in particolare, alla pena massima in astratto comminata, oppure alla minima in caso di pari gravità della massima, non essendovi elementi normativi che consentano di dare rilevanza alla qualità, cioè al titolo del reato: sicché deve ritenersi più grave il reato di diffamazione di cui all'art. 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, in relazione all'art. 595 cod. pen., rispetto al reato di cui al-

l'art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, sulla discriminazione razziale; né tale criterio può essere derogato nell'ipotesi in cui il reato più grave sia procedibile a querela quando questa sia stata ritualmente presentata.

Diffamazione commessa col mezzo della stampa • Pubblicazione di dichiarazioni o scritti di terzi lesivi della reputazione altrui • Personale dissenso del giornalista • Esclusione della responsabilità del cronista • Insufficienza.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di dichiarazioni o di scritti di terzi lesivi della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico di diffusione della diffamazione, alla quale il giornalista partecipa con apporto causale predominante, rispondendone a titolo di concorso del reato, nulla rilevando agli effetti dell'elemento intenzionale i motivi della pubblicazione o il personale dissenso dalle opinioni riferite, non essendo richiesto l'animus nocendi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Simeoni Franco e d'Amato Luigi, rispettivamente direttore responsabile e condirettore del quotidiano di Roma « Il Giornale d'Italia », venivano citati al giudizio direttissimo della Corte d'Assise di Roma per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 legge 9 dicembre 1967, n. 962 perché, in concorso fra loro e con altri rimasti sconosciuti, facevano apologia di genocidio pubblicando sul numero del 22 agosto 1982, con il titolo « Onu, Israele e un certo Hitler », la seguente lettera: « Signor direttore, le Nazioni Unite hanno fatto una bella pensata quando, nel 1948, decisero di dare la Palestina agli assassini ebrei. Perché non gli hanno dato un atollo nel Pacifico oppure la Calotta polare? Almeno non avrebbero avuto contatti con altre Nazioni e si sarebbero scannati fra loro autodistruggendosi, perché solo con la distruzione di quel popolo maledetto ci può essere la pace nel Medio-oriente. Per distrug-

gerlo basterebbe che i popoli arabi fossero più uniti e che si sganciassero dallo sbirro americano, perché Reagan, è evidente che vuole fare d'Israele una grande potenza che sia in grado di dominare tutta l'Asia minore, allo scopo di isolare la Russia e non gli importa niente se milioni di donne, vecchi e bambini muoiono sotto le bombe americane, lanciate dai maledetti ebrei, col nulla-osta della Casa bianca. Quanto sarebbe utile e gradito un certo Adolfo ».

In calce alla lettera, siglata E.S., era annotato che trattavasi di scritto firmato, ma l'originale della lettera non veniva reperito, né identificato il suo autore.

La Corte d'assise assolveva entrambi gli imputati perché il fatto non costituisce reato: pur riconoscendo nella lettera incriminata un contenuto apologetico ed elogiativo di delitti di genocidio della razza ebraica, escludeva per la brutale volgarità, la insensatezza e la pochezza delle sue argomentazioni, che la stessa (lettera) fosse concretamente idonea a far insorgere un pericolo di perpetrazione di atti diretti a commettere genocidio, come previsti negli artt. da 1 a 5 della citata legge n. 962 del 1967.

Su gravame del P.M. ed a modifica della originaria imputazione, la Corte d'assise d'appello di Roma dichiarava il D'Amato, che aveva curato la rubrica di corrispondenza con il direttore, responsabile del meno grave reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per avere, mediante pubblicazione della lettera di cui sopra, diffuso idee fondate sull'odio razziale e incitato alla discriminazione razziale; veniva anche riconosciuta la responsabilità del Simeoni ex art. 57 cod. pen. per avere, quale direttore responsabile, omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire la pubblicazione dello scritto.

Gli imputati venivano condannati alle pene minime edittali, condizionalmente sospese, con l'applicazione delle attenuanti generiche, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore delle costituite parti civili Comunità israelitica di Roma e Oreste Bisazza Terracini in proprio.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, presentando poi una memoria a svolgimento dei motivi.

Il D'Amato denuncia:

1) Violazione dell'art. 3 legge n. 654 del 1975 e carenza di motivazione. La sentenza impugnata si era posta in contrasto con l'indirizzo della decisione 23 aprile 1974, n. 108 della Corte Costituzionale, dichiarativa d'incostituzionalità dell'art. 415 cod. pen., nella parte in cui prevede come reato l'istigazione all'odio fra le classi sociali, attuata in modo non pericoloso per la pubblica tranquillità: secondo il ricorrente la necessità del pericolo concreto per l'interesse tutelato dovrebbe estendersi a tutte le figure delittuose di propaganda istigatoria di azioni criminose, compresa quella in esame, in relazione alla quale la sentenza impugnata non si era invece posto tale problema in relazione ai beni della pace e della sicurezza fra i popoli ovvero della coesistenza armonica degli individui che vivono all'interno di uno stesso Stato.

Ciò posto, non poteva disconoscersi che la lettera in esame era priva di concreta pericolosità, non potendo il suo tenore delirante favorire l'adozione di comportamenti discriminatori, né turbare la convivenza fra cittadini né, comunque, provocare una reazione diversa dal disgusto, venendosi così a configurare un reato impossibile per l'inedoneità dell'azione.

2) Ulteriore violazione del citato art. 3. In ogni caso, anche prescindendo dalle considerazioni di cui al precedente motivo, non sussisterebbero le ipotesi di reato attribuitegli: non la diffusione, in qualsiasi modo, di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale (lett. a) mancando nella lettera ogni riferimento ad idee fondate sulla superiorità di una razza; non l'incitamento, in qualsiasi modo, alla discriminazione razziale. Invero, premesso che l'incitamento non è che una forma più blanda d'istigazione, si afferma che risultava chiaramente esclusa nella stessa lettera ogni istigazione nei confronti dei lettori (italiani), unici suoi destinatari, potendosi solo ravvisare un incitamento al debellamento del popolo d'Israele, diretto ai popoli arabi.

3) Violazione dell'art. 43 in relazione all'art. 110 cod. pen. e contraddittorietà di motivazione.

I giudici di appello non avrebbero correttamente recepito i principi relativi al dolo nei reati di apologia e propaganda istigatoria, ad integrare il quale è ne-

cessaria non la sola coscienza e volontà ma una proiezione intenzionale diretta a provocare la violazione della legge penale. In particolare, pur avendo riconosciuto l'esclusivo intento del D'Amato di consentire sulla rubrica da lui curata « l'espressione di qualsiasi opinione, pur aberrante che fosse » per animare i conseguenti dibattiti, i giudici di secondo grado avevano affermato la sua responsabilità per concorso con lo sconosciuto autore della lettera, incompatibile con la comprovata mancata adesione al contenuto della medesima.

Semmai la pubblicazione poteva concretare un'imprudenza e quindi una mera colpa, irrilevante nella configurazione del reato doloso in esame.

Il Simeoni deduce la violazione dell'art. 57 cod. pen. e vizi di motivazione, non essendo configurabile una sua responsabilità colposa per il reato previsto da detta norma, in mancanza di un nesso di causalità (materiale e psicologico) fra la pretesa condotta omissiva e l'evento, a causa della cura diretta e personale, da parte del D'Amato, della rubrica di cui era direttore responsabile.

MOTIVAZIONE. — I ricorsi non possono essere accolti.

Quanto al D'Amato, l'infondatezza dei motivi — che peraltro trascurano sostanzialmente l'ipotesi delittuosa della diffusione di idee fondate sull'odio razziale — risulta evidente dal rilievo che la particolare fattispecie legale ritenuta sussistente dai giudici di secondo grado (art. 3, lett. a) e b) legge 13 ottobre 1975, n. 654), non è assimilabile analogicamente a quelle indicate nel primo motivo di ricorso, sia per la totale diversità dell'interesse tutelato con quest'ultima norma, attinente alla garanzia del pieno godimento dei diritti civili e politici e dello svolgimento della vita sociale e individuale senza discriminazioni razziali, sia per la particolarità dell'azione consistente nella diffusione *in qualsiasi modo* di idee fondate sull'odio razziale e/o nell'incitamento *in qualsiasi modo* alla discriminazione, condotte in punto di fatto inutilmente negate nel secondo motivo (cfr. Cass., Sez. I, 29 marzo 1985, Abate ed altri).

Per ciò che attiene all'elemento intenzionale (terzo motivo), se ne dirà oltre, a

proposito del reato di diffamazione ravvisabile nei fatti in esame.

Invero il menzionato art. 3 contiene, all'inizio del primo comma, la clausola di riserva relativamente indeterminata « salvo che il fatto costituisca più grave reato » e ritiene il Collegio, per le considerazioni che seguiranno, che nella specie ricorra l'ipotesi delittuosa più grave di cui all'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, in relazione all'art. 595 cod. pen. (diffamazione col mezzo della stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato).

Al riguardo è appena il caso di rammentare che è compresa fra i compiti istituzionali della Corte di Cassazione ed i suoi poteri-doveri d'ufficio, l'esatta definizione del fatto, che può essere qualificato più gravemente anche in assenza d'impugnazione del P.M. (come nella specie), con l'unica conseguenza, in quest'ultimo caso, della immutabilità della pena già inflitta per il reato minore.

L'applicazione della diversa figura criminosa importa la soluzione di alcune questioni: determinato il criterio di valutazione della maggiore gravità di cui alla clausola di riserva in parola, si dovrà esaminare preliminarmente il significato ed il meccanismo di detta clausola in relazione al problema del concorso di reati e (apparente) di norme, accertando poi la corrispondenza, nel caso concreto, della diffamazione aggravata alla ipotesi delittuosa oggetto del rinvio e la conseguente sussistenza dei suoi elementi costitutivi.

Si accennerà infine alla capacità della Comunità israelitica di Roma e dell'israelita Bisazza Terracini ad essere soggetti passivi del reato di diffamazione e ad alcune conseguenze in tema di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa.

1. Non sembra dubbio, anzitutto, che la maggior gravità del reato, nell'ipotesi prevista dalla clausola di riserva della specie esaminata (« salvo che il fatto costituisca più grave reato ») debba stabilirsi in relazione alla pena editale detentiva e, in particolare, alla pena massima in astratto comminata, oppure alla minima in caso di pari gravità della medesima, non essendovi elementi normativi che consentano di dare rilevanza alla qualità, cioè al titolo del reato: sic-

ché deve ritenersi più grave il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 13 legge sulla stampa in relazione all'art. 595 cod. pen. (per il quale è prevista la reclusione da 1 a 6 anni) rispetto al reato di cui all'art. 3 lett. a) e b) legge 13 ottobre 1975, n. 654, sulla discriminazione razziale (sanzionato con la reclusione da 1 a 4 anni); né tale assorbente criterio può essere derogato nella ipotesi in cui il reato più grave sia procedibile a querela, quando — come nella specie — questa sia stata in concreto ritualmente presentata.

2. Quanto al significato ed al meccanismo della clausola di riserva esaminata, si osserva anzitutto che la stessa, abbastanza frequente nel codice penale e in leggi speciali, non sempre è connessa con il problema del concorso apparente di norme e, in particolare, col principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. o con quello, di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, di consunzione, tendendo (essa clausola) nella maggior parte dei casi ad escludere il concorso (formale) di reati. Si deve infatti constatare che il « fatto » cui alla suddetta clausola può non coincidere con la « stessa materia » di cui all'art. 15 cod. pen., operando su piani diversi, riferendosi in genere quest'ultima — peraltro comprensiva, diversamente dalla prima, anche di norme non incriminatrici — alla omogeneità degli elementi costitutivi delle fattispecie astratte e dei beni-interessi tutelati e invece il primo al fatto concretamente verificatosi: il quale, più che contrapporsi, prescinde dalla omogeneità delle fattispecie astratte, avendo riguardo al profilo concreto d'ipotesi criminose disciplinate da più norme, sia in concorso apparente, per specialità unilaterale o bilaterale, sia, e più spesso, in concorso effettivo e reale.

Nel primo caso (specialità unilaterale), per la presenza di chiari elementi specializzanti nella norma speciale, la clausola si limita a ribadire la regola [così, ad es., per l'art. 650 cod. pen. (inosservanza di provvedimenti dell'autorità) contenente la menzionata clausola, rispetto alle ipotesi più gravi di cui agli ultimi capoversi degli artt. 270, 271 cod. pen. (inosservanza dell'ordine di scioglimento di associazioni sovversive o antinazionali)].

Nel secondo caso (specialità bilaterale o reciproca, che si ha quando ciascuna delle norme è al tempo stesso generale e speciale rispetto all'altra), una volta reperita la norma genericamente richiamata che prevede il reato più grave, potendo essere dubbia la individuazione di quella in possesso dei maggiori e più qualificanti indici di specialità, la clausola provvede alla indicazione della norma prevalente applicabile (quella che prevede il reato più grave) ma anche prescindendo dalla maggiore specificità di tali indici (o addirittura invertendo il criterio di specialità con l'accordare la prevalenza alla norma meno qualificata e quindi generale, come consentito peraltro dall'ultimo inciso dell'art. 15 cod. pen. « ...salvo che sia altrimenti stabilito »). [Si veda il caso dell'art. 246 cod. pen. (corruzione del cittadino da parte dello straniero), che, in forza della clausola in parola non si applica se ricorre, ad es., il più grave reato di cui all'art. 243 cod. pen. (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano) pur essendo la prima norma speciale, oltre che per il soggetto attivo, il cittadino rispetto al « chiunque », in quanto il ricevere o il farsi promettere dallo straniero denaro o altra utilità (246) è una *species* del tenere intelligenze con lo straniero (243); ciò in considerazione della condotta maggiormente qualificata e qualificante prevista da quest'ultima norma, perché finalizzata ad atti di guerra o di ostilità da parte di uno Stato estero, rispetto al fine più generico di compiere atti contrari agli interessi nazionali (246)].

Nella terza ipotesi, relativa a norme in concorso effettivo, cioè entrambe applicabili perché eterogenee, ma con un comune nucleo di fatto, la clausola opera una scelta di un'unica norma applicabile, quella più grave genericamente richiamata, individuabile dall'interprete attraverso gli elementi, appunto, della maggiore gravità del reato e dello stesso « fatto » nel senso sopra specificato: ciò al fine di evitare l'applicazione congiunta delle norme ed il cumulo, sia pure ora solo giuridico (ex art. 81 comma 1, cod. pen. nell'attuale testo) derivante dal concorso formale eterogeneo, in casi in cui, secondo il discrezionale giudizio del legislatore, la norma che prevede il reato più grave assorbe l'intero disvalore del

fatto compreso dalle due norme. [In tal modo opera la clausola contenuta nell'art. 656 cod. pen. (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico), che rinvia, fra l'altro, secondo una comune opinione dottrinale, al reato più grave di cui all'art. 269 cod. pen. (attività antinazionale del cittadino all'estero): di fronte al fatto sostanzialmente comune della divulgazione o diffusione di notizie false o tendenziose, stanno gli elementi eterogenei del (possibile) turbamento dell'ordine pubblico e della menomazione del credito e dello Stato all'estero, oltre all'eterogeneità dei beni tutelati]. È poi opportuno, relativamente al caso in esame, sgombrare il campo da una possibile obiezione: quella concernente la specialità della legge n. 654 del 1975, intesa come testo o complesso normativo, in cui è inserita la disposizione di cui all'art. 3 che si assume violata. Potrebbe cioè obiettarsi che in base all'art. 15 cod. pen., il quale distingue ed equipara la « legge » alla « disposizione di legge », debba sempre prevalere la legge speciale, con la conseguenza di escludere la riferibilità della clausola in parola a norme del codice penale o, addirittura, a limitarne l'ambito al complesso delle norme relative ai delitti contro la razza o la discriminazione razziale. Ma l'obiezione non ha fondamento poiché, prescindendo dalle considerazioni che precedono e dalla collocazione dell'aggravante di cui all'art. 13 (diffamazione a mezzo stampa con attribuzione di fatto determinato) in altra legge speciale, quella citata sulla stampa, la inversione del rapporto di specialità è consentita, come s'è detto, dallo stesso art. 15 cod. pen. con l'inciso « salvo che sia altrimenti stabilito »; essendosi anzi non infondatamente ritenuto al riguardo che la possibile eccezione sia riferibile solo alla specialità fra testi legislativi, poiché se applicata alla specialità unilaterale fra fattispecie, l'ipotetica prevalenza della disposizione generale — atteso che la realizzazione della fattispecie speciale postula, per definizione, anche la realizzazione della fattispecie generale — condurrebbe alla illogica conclusione di rendere sempre inapplicabile la norma speciale.

La specialità fra « leggi » non ha quindi un valore assoluto e resta quindi

derogata da clausole relativamente indeterminate del tipo di quella in esame, sia riferita a norme in concorso apparente, perché in rapporto di specialità bilaterale o reciproca, sia in concorso reale, relativo a reati diversi concorrenti formalmente, come nella specie.

È poi il caso di aggiungere che in tale ultima ipotesi (a differenza di quella relativa a casi di specialità bilaterale) attesa la coincidenza solo parziale delle fattispecie eterogenee, non può accadere che la norma soccombente, per il verificarsi della condizione contenuta nella sua stessa clausola, resti sempre inapplicata, conservando al contrario un proprio ambito di applicazione proprio per quella parzialità di coincidenza di fatto con la norma prevalente e per la presenza di cospicui elementi differenziali. (Ciò significa, quanto al caso qui esaminato che, ovviamente, non sempre la diffusione di idee fondate sull'odio razziale integra il reato di diffamazione aggravata).

3. Che poi nella specie la condotta del D'Amato abbia realizzato gli estremi della diffamazione aggravata *ex art. 13* legge sulla stampa, non sembra dubbio al Collegio.

Quanto all'elemento obiettivo, evidente è nella lettera pubblicata il contenuto gravemente offensivo, emergente, fra l'altro, da locuzioni come « assassini ebrei » e dalla prospettata necessità di isolare o di distruggere gli ebrei stessi, additandoli così al massimo dispregio dei lettori.

Il fatto determinato è poi ravvisabile nell'attribuzione ai « maledetti ebrei » dell'azione di uccisione di milioni di donne, vecchi e bambini, mediante il lancio di bombe americane.

Neppure può ritenersi escluso il dolo diffamatorio, non rilevando al riguardo la comprovata avversione del D'Amato all'antisemitismo, evidenziata nel terzo motivo di ricorso, né la circostanza che egli si sia limitato a pubblicare la lettera incriminata allo scopo di suscitare e stimolare i conseguenti dibattiti. Invero questa Corte ha già esattamente ritenuto al riguardo (v., da ultimo, Sez. V, 19 gennaio 1984, Scalfari) che la pubblicazione di dichiarazioni — o di scritti — di terzi, lesivi della reputazione altrui, costituisce veicolo tipico di diffusione della

diffamazione, alla quale il giornalista partecipa con apporto causale predominante, rispondendone a titolo di concorso nel reato, nulla rilevando, agli effetti dell'elemento intenzionale, i motivi della pubblicazione o il personale dissenso dalle opinioni riferite, non essendo richiesto l'*animus nocendi* (vedi anche, in tema di diffusione di una interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione, Cass., Sez. V, 2 agosto 1983, Furino).

4. Non sussistono, inoltre, ostacoli al riconoscimento della soggettività passiva, rispetto al reato di diffamazione a mezzo stampa, della Comunità israelitica di Roma e di Oreste Bisazza Terracini quale singolo appartenente alla razza ebraica, né della loro qualità di danneggiati dallo stesso reato, fatta valere con la costituzione di parte civile.

Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che non suscitano fondati dubbi alcuni precedenti giurisprudenziali relativi alla necessaria determinatezza del rapporto passivo della diffamazione (ad es. Cass., Sez. VI, 24 aprile 1972, Zallone) e, in particolare, alla impossibilità di considerare « destinataria di attività diffamatoria » una collettività religiosa — nella specie ebraica (Cass., Sez. I, 24 febbraio 1964, Durando).

In quest'ultima decisione, concernente una fattispecie in parte analoga di pubblicazione su di un periodico di espressioni gravemente offensive nei confronti degli ebrei, sia pure considerati sotto un profilo religioso oltre che etnico-razziale, era stata esclusa la qualità di soggetto passivo del capo della comunità israelitica di Torino (querelante e parte civile) sia in tale sua veste, sia come persona fisica, quest'ultima perché non considerata nelle espressioni diffamatorie.

La prima affermazione appare fondata sulla considerazione che « la collettività ebraica, composta come altre collettività religiose da una massa innumerevole di persone accomunate da vincolo religioso, non costituisce un ente distinto dalle persone dei singoli fedeli (persona giuridica o associazione non riconosciuta) ».

Tali sintetiche considerazioni sembrano alludere al problema della idoneità di collettività personificate o non, ad essere

destinatario della offesa diffamatoria (problema) risolto, in genere, in senso positivo, dopo iniziali contrasti e titubanze, talora persistenti, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, che ammettono persone giuridiche ed enti non riconosciuti alla titolarità dell'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 595 cod. pen., cioè del diritto alla reputazione (v. già Cass. 20 gennaio 1952, Pugliese; 24 gennaio 1962, Piomboni). E tale titolarità si è ritenuta estensibile ad ogni categoria di enti compresi nelle c.d. soggettività intermedie, quali partiti politici, suindicati ed in genere gruppi sociali più o meno organizzati (per conferme, sia pure incidentali, v. Cass., Sez. V, 9 ottobre 1984, Folli; 19 maggio 1980, Novi. In particolare, per la qualità di parti rispettivamente nei giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale e nei giudizi civili, dei Comitati per i referendum, v. Corte Cost. 3 marzo 1978, n. 17 ed altre successive; Pret. Roma 11 maggio 1981). Tali gruppi, sorti per una maggiore tutela di interessi collettivi o diffusi o di categoria, sono d'altra parte di particolare rilievo costituzionale proprio perché consentono — secondo l'art. 2 Cost. — lo sviluppo di quei diritti inviolabili dell'uomo, qual è quello all'onore e alla reputazione, che si potenziano nelle « formazioni sociali » ove si svolge la sua personalità.

Anzi, sulla base dell'art. 595, ultimo comma, cod. pen., che prevede la diffamazione di corpi politici, amministrativi o giudiziari o di Autorità costituite in collegio, si è talvolta giunti a riconoscere come direttamente tutelata la reputazione di categorie collettive prive, o non necessariamente fornite, di quella organizzazione che le rende equiparabili agli enti non riconosciuti previsti dagli artt. 36 cod. civ. e 75 cod. proc. civ., norme d'altra parte ritenute inadeguate all'attuale realtà sociale.

Il problema delle collettività tocca poi quello relativo alla necessaria determinatezza del soggetto passivo della diffamazione, che non sarebbe identificabile, ad esempio, nella collettività dei cittadini, i cui interessi, necessariamente generali e indifferenziati, sono tutelati oggettivamente dallo Stato, o in pluralità o serie di soggetti indeterminati — ad es. gli utenti dei pubblici servizi — uniti da un comune interesse che non sia ancora so-

cializzato o unificato in un ente c.d. esponenziale, cui l'ordinamento espressamente o implicitamente riconosca la titolarità dell'interesse stesso (sempre che sia) ritenuto meritevole di tutela.

Ora, per quanto riguarda la collettività ebraica e limitando il discorso ai cittadini italiani appartenenti a tale razza, si potrebbe ritenere che la stessa, anche considerata come pluralità di individui è distinguibile, nell'ambito della indistinta generalità dei « cives », in base all'inequivoco comune denominatore etnico-razziale, connesso con l'interesse differenziato e necessariamente delimitato di una minoranza razziale e religiosa alla pari dignità sociale con gli altri cittadini, garantita dall'art. 3 Cost., che appunto esclude correlativamente e specificamente ogni discriminazione razziale (e non si dimentichi che la pari dignità sociale costituisce il fondamento del diritto alla propria reputazione).

Ma, contrariamente a quanto sembra ritenere (salvo diversità di fattispecie non emergenti dalla lettura della motivazione) la citata sentenza 24 febbraio 1964 di questa Corte, i meritevoli interessi degli ebrei italiani trovano enti esponenziali a livello locale e nazionale, costituiti per legge come persone giuridiche (r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731), nelle « Comunità israelitiche » locali e nell'« Unione delle Comunità » operante su tutto il territorio della Repubblica, ma non gerarchicamente sopraordinata alle prime.

Nessun dubbio, quindi, che detta « Unione » possa rivestire la qualità di soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica; e tale capacità deve anche riconoscersi, alla Comunità israelitica locale, specie quando, come nel caso in esame, le espressioni diffamatorie siano state pubblicate su quotidiano edito nella stessa località ed a diffusione soprattutto locale (« Il Giornale d'Italia » di Roma).

In particolare deve quindi riconoscersi alla Comunità israelitica di Roma, per i fini che essa persegue, sia la qualità di soggetto passivo che di danneggiato in relazione al reato di diffamazione configurabile nella specie.

Le stesse qualità possono essere rivate anche dal singolo appartenente al-

la razza ebraica — nella specie Oreste Bisazza Terracini — che si sia doluto nelle rituali forme del fatto ora qualificato come diffamazione.

Invero, il comune interesse dei membri della collettività ebraica, a differenza di quello generale per sua natura indivisibile, è suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale: nella peculiarità del caso esaminato, infatti, di offesa a tutti indistintamente e singolarmente gli appartenenti alla razza ebraica è inevitabilmente coinvolto un diritto fondamentale della personalità umana, quello all'onore e alla reputazione, garantito dall'art. 2 Cost. fra « i diritti inviolabili dell'uomo... come singolo » prima ancora che « nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità »: sicché deve ritenersi non esclusiva ed assorbente la difesa da parte della Comunità israelitica, di un interesse che resta anche « particolare », perché appartenente anche all'individuo *in toto*, quale componente e parte integrante della intera collettività ebraica offesa.

È poi appena il caso di aggiungere che, ai fini del reato di diffamazione nei confronti di una collettività, non è necessario che l'offesa sia percepita da tutti i componenti del gruppo.

Resta pertanto ferma, anche per il reato di diffamazione, la condanna ai danni patrimoniali e non patrimoniali (la cui liquidazione è stata demandata al giudice civile) in favore delle costituite parti civili Comunità israelitica di Roma e Oreste Bisazza Terracini.

Al riguardo deve anzi rilevarsi d'ufficio che nel giudizio civile per la liquidazione dei danni, le parti civili potranno anche richiedere, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa. Trattasi infatti di sanzione di natura civilistica, anche se conseguente al solo reato di diffamazione a mezzo stampa, che può essere chiesta anche al giudice civile che la applicherà in base ai parametri legali (non esclusivamente penalistici) della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato, qualora il soggetto leso intenda, non presentando querela, adire direttamente detto giudice (previo, in tal caso, l'accertamento inciden-

tale degli elementi costitutivi del reato di diffamazione). Tale facoltà non sussiste, invece, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile nel processo penale e non abbia chiesto la riparazione pecuniaria in tale sede, a meno che, come verificatosi nella specie, la richiesta sia divenuta ammissibile solo a seguito del giudizio di cassazione, in cui il fatto sia stato qualificato, per la prima volta, come diffamazione.

Resta del pari ferma la pubblicazione della sentenza, non collegata alla diversa qualificazione del fatto. Anche il ricorso del Simeoni dev'essere rigettato, rimanendo immutata l'autonoma imputazione di cui all'art. 57 cod. pen., sia pure in relazione al reato di cui all'art. 595 cod. pen.

Invero è inconsistente il motivo di ricorso con il quale si deduce che il Simeoni era « direttore responsabile » della rubrica relativa alla corrispondenza con

i lettori, da lui curata direttamente e autonomamente, facendo derivare, da tale assunto l'esclusione della propria responsabilità.

A norma dell'art. 3 legge n. 47 del 1948, sulla stampa, « ogni giornale (o altro periodico) deve avere un direttore responsabile » (o un vice-direttore responsabile nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 3): si desume dal significato complessivo della disposizione — in cui l'articolo indeterminato (un) ha anche un valore numerale — che il direttore indicato a norma dell'art. 5 della stessa legge come responsabile, risponde del mancato controllo del contenuto del giornale considerato unitariamente e in ogni sua parte; pertanto nessuna rilevanza riveste ai fini di tale reato il conferimento interno di una parziale autonomia ad un condirettore relativamente ad una determinata rubrica e, tanto meno, una inammissibile delega del potere-dovere di controllo.

IL DIRITTO ALL'ONORE DELLE CONFESIONI RELIGIOSE E DEI LORO FEDELI

1. L'annotata sentenza affronta molti problemi di notevole interesse relativi al diritto dell'informazione, alla tutela penale delle confessioni religiose (più in generale dei gruppi sociali operanti nella società) e dei rispettivi fedeli e alle responsabilità per i reati commessi col mezzo della stampa: tra le varie questioni esaminate nella sentenza viene qui

specialmente considerata quella collegata all'affermazione secondo cui le comunità israelitiche locali e l'unione di tali comunità, costituite per legge come persone giuridiche, possono essere soggetti passivi e danneggiati del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica; una qualità, quella di soggetto passivo del reato di diffamazione, che, secondo la corte, può rivestire anche il singolo appartenente alla razza ebraica, dovendosi ritenere il comune interesse della collettività ebraica suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale (a differenza dell'interesse generale, per sua natura indivisibile).

I principi affermati dalla Corte di Cassazione costituiscono una rilevante novità per chi conosce quali siano i precedenti giurisprudenziali che in passato hanno ritenuto necessaria la determinazione del rapporto passivo della diffamazione¹ e, in particolare, hanno negato la possibilità di considerare « destinataria di attività diffamatoria » una collettività religiosa, nella specie la comunità ebraica².

¹ V. ad esempio Cass., Sez. VI, 24 aprile 1972.

² Cass., Sez. I, 24 febbraio 1964, in *Giur. it.*, 1964, II, 241 con nota di S. LARICCIA, *Sulla tutela penale delle confessioni religiose acattoliche*.

Per potere adeguatamente valutare come, negli ultimi vent'anni, siano mutate le tendenze della giurisprudenza della Cassazione sulla tutela penale dei culti e siano invece purtroppo rimaste immutate talune manifestazioni di intolleranza che tuttora, con preoccupante frequenza, emergono nella società italiana nei confronti degli ebrei, considerati sotto un profilo religioso oltre che etnico-razziale³, può essere opportuno ricordare i fatti che all'inizio degli anni sessanta e nel 1982 hanno determinato l'intervento del giudice penale per la pubblicazione di espressioni gravemente offensive nei riguardi della comunità ebraica e di tutti gli ebrei.

Nel 1961 un magistrato ebreo denunciava alla magistratura la pubblicazione di un articolo, comparso su un settimanale torinese (*La voce della giustizia*), di contenuto ostile e diffamatorio nei confronti della razza e della religione israelita: nel suddetto articolo si polemizzava contro padre Rotondi, il quale, in una trasmissione televisiva, aveva asserito la legittimità del processo instaurato a Tel Aviv contro Eichmann; in particolare nell'articolo si sosteneva che gli ebrei non potevano procedere a quel giudizio dovendosi considerare « deicidi in atto, incoscienti e permanenti autori della Crocifissione di Cristo, privati della possibilità di essere giudici di nessuno che alla loro progenie non appartenga », si aggiungeva che « gli ebrei sono carenti di ogni e qualsiasi moralità che possa avere valutazione qualsiasi ». Con riferimento a tali due affermazioni il Procuratore della Repubblica instaurava processo penale per il reato di cui al combinato disposto degli artt. 403 e 406 cod. pen. e per il reato di diffamazione a mezzo stampa contro il direttore del giornale su cui era apparso l'articolo: l'imputato, che rivestiva la qualità di giudice presso il Tribunale di Asti, veniva assolto in primo grado dal Tribunale di Genova dall'accusa di vilipendio con la formula « perché il fatto non costituisce reato » e dall'accusa di diffamazione per insufficienza di prove sull'elemento intenzionale del reato⁴. Contro la sentenza veniva interposto appello dal pubblico ministero e dall'imputato e la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione di primo grado relativamente all'insussistenza del primo reato ed as-

solveva l'imputato con formula piena anche dall'accusa di diffamazione: riguardo a quest'ultima la Corte escludeva la possibilità di enucleare come soggetto passivo della diffamazione la persona del querelante o di altro correligionario e negava recisamente l'ammissibilità della diffamazione di una collettività come ente distinto delle persone dei singoli fedeli⁵. La Corte di Cassazione, respingendo, con sentenza 24 febbraio 1964⁶, il ricorso presentato dal Procuratore generale, sanciva la definitiva asso-

³ Opportune sono tutte le iniziative destinate a dedicare costante attenzione al problema della discriminazione razziale nei sistemi giuridici e nella concreta realtà delle società contemporanee. Un'occasione per esaminare tale problema è stato il convegno sul tema « Xenofobia e razzismo in Italia oggi: l'italiano tra pregiudizio e solidarietà », svoltosi a Roma il 31 giugno 1986, a cura del comitato « S.O.S. razzismo ». Nel corso del convegno, cui hanno partecipato parlamentari ed eurodeputati, sono stati illustrati i risultati di un'inchiesta del Parlamento europeo sulla recrudescenza del razzismo in Europa. Per quanto riguarda l'Italia è risultato che, nonostante alcuni tragici episodi (per esempio, la grossolana manifestazione di ostilità razzista svoltasi il 7 marzo 1979 in Masnago, durante la partita di basket fra l'« Emerson Varese » e la squadra del Makabj di Tel Aviv, l'assassinio razzista dello studente italo-somalo nel luglio 1985), l'Italia « è certamente uno dei Paesi europei in cui si constata un numero estremamente esiguo di incidenti di carattere razziale ». Ettore Masina, deputato della Sinistra indipendente, ha però osservato che anche in Italia esistono atteggiamenti in qualche modo xenofobi, come lo sfruttamento illegale dei lavoratori stranieri, l'ostilità verso gli arabi troppo spesso equiparati ai terroristi, l'indifferenza con cui vengono seguiti i drammi di altri popoli, dai negri del Sud Africa ai palestinesi; e inoltre esiste anche un « razzismo interno » tra il Nord e il Sud del paese. Il comitato « S.O.S. razzismo » ha perciò deciso di lanciare una campagna « contro ogni discriminazione ».

⁴ Cfr. Trib. Genova 9 dicembre 1961, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 238, con nota di F. STELLA.

⁵ V. App. Genova 28 gennaio 1963, in *Giur. it.*, 1964, II, 47, con nota di S. LARICCIA, *Tutela dei culti e libertà di offendere. Considerazioni intorno al reato di offesa a culto ammesso nello Stato mediante vilipendio di chi lo professa*. Si legge tra l'altro nella sentenza che « di unità collettiva passibile di diffamazione si parla con riferimento alle persone giuridiche ed anche alle associazioni non riconosciute, rispetto alle quali ricorrono elementi e criteri che ne consentono una delimitazione obiettiva e soggettiva. Il che non è concepibile nei confronti di una massa innumerevole di persone, pur se accomunate dal sentimento religioso ». Con tale affermazione, poi condivisa anche dalla Cassazione (v. la sentenza citata alla nt. 2), la Corte dimenticava però che nell'ordinamento italiano le comunità ebraiche e l'unione in cui queste sono collegate godono indiscutibilmente della personalità giuridica a norma dell'art. 1 r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731. La mia critica alla sentenza e, in particolare, all'affermazione secondo cui l'offesa non già ad una singola persona che professa un culto, ma a tutti coloro che lo professano non ricade sotto la sanzione dell'art. 403 cod. pen., veniva condivisa da C. MORTATI nella sesta edizione delle sue *Istituzioni di diritto pubblico*, vol. II, Padova, 1967, p. 880, nt. (1).

⁶ Cfr. la sentenza citata alla nt. 2.

luzione dell'imputato affermando che il vigente ordinamento giuridico non consente di perseguire quanti intendano offendere, con i loro scritti o i loro atti, un culto diverso da quello cattolico: la Corte infatti, non soltanto accoglieva la tesi secondo la quale, per la sussistenza del reato di vilipendio di un culto diverso da quello cattolico (artt. 403 e 406 cod. pen.), indispensabile requisito è quello della determinatezza della persona vilipesa, ma ribadiva anche l'affermazione dei giudici di merito secondo la quale l'offesa genericamente diretta a tutti coloro che professano un culto ammesso non integra neppure il reato di diffamazione: non era infatti ammissibile, ad avviso dei giudici della Corte, l'individuazione del soggetto offeso del reato di diffamazione nella collettività ebraica, che, composta, come altre collettività religiose da una massa innumerevole di persone, accomunate dal vincolo religioso, « non costituisce un ente distinto dalle persone dei singoli fedeli (persona giuridica o associazione non riconosciuta) e, quindi, non è suscettibile di essere considerata destinataria autonoma di un'attività diffamatoria ».

È trascorso un lungo periodo da allora e, all'inizio degli anni ottanta, il problema della tutela penale della confessione ebraica si è ripresentato quando, sul numero del 22 agosto 1982 del quotidiano di Roma « Il Giornale d'Italia », è stata pubblicata la seguente lettera: « Signor direttore, le Nazioni Unite hanno fatto una bella pensata quando, nel 1948, decisero di dare la Palestina agli assassini ebrei. Perché non gli hanno dato un atollo nel Pacifico oppure la Calotta polare? Almeno non avrebbero avuto contatti con altre Nazioni e si sarebbero scannati tra loro autodistruggendosi,

perché solo con la distruzione di quel popolo maledetto ci può essere la pace nel Medio-oriente. Per distruggerlo basterebbe che i popoli arabi fossero più uniti e che si sganciassero dallo sbirro americano, perché Reagan è evidente che vuole fare d'Israele una grande potenza che sia in grado di dominare tutta l'Asia minore, allo scopo di isolare la Russia e non gli importa niente se milioni di donne, vecchi e bambini muoiono sotto le bombe americane, lanciate dai maledetti ebrei, col nulla-osta della Casa bianca. Quanto sarebbe utile e gradito un certo Adolfo ». Il direttore responsabile e il condirettore del quotidiano venivano citati al giudizio direttissimo della Corte d'assise di Roma per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 legge 9 ottobre 1967, n. 962 (apologia di genocidio)⁷. La Corte d'assise assolveva gli imputati perché il fatto non costituisce reato, considerando che l'insensatezza e la pochezza delle argomentazioni contenute nella lettera erano inidonee a fare insorgere un pericolo di perpetrazione di atti diretti a commettere genocidio. La Corte d'assise d'appello di Roma, pronunciandosi sul gravame del pubblico ministero, condannava gli imputati alle pene minime previste dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) legge 13 ottobre 1975, n. 654 (per avere il condirettore del quotidiano, curatore della rubrica di corrispondenza, diffuso, mediante la pubblicazione della lettera surriportata, idee fondate sull'odio razziale e per avere incitato alla discriminazione razziale) e dall'art. 57 cod. pen. (per avere il direttore responsabile omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire la pubblicazione dello scritto).

La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si annota, dopo avere premesso che rientra fra i suoi compiti istituzionali e i suoi poteri-doveri d'ufficio l'esatta definizione del fatto, che può essere qualificato più gravemente anche in assenza d'impugnazione del pubblico ministero (con l'unica conseguenza, in tal caso, della immutabilità della pena già inflitta per il reato minore), ha affermato, come si è visto, la capacità della comunità israelitica di Roma e del singolo cittadino appartenente alla razza ebraica ad essere soggetti passivi del reato di diffamazione e

⁷ È opportuno qui ricordare che la prima sezione penale della Cassazione ha recentemente ritenuto, con sentenza n. 507 emessa il 29 marzo 1985 (inedita), che la norma di cui all'art. 8 della legge n. 962 del 1967, pur prevedendo un reato di apologia, non si colloca nei consueti binari interpretativi dei reati di apologia (artt. 414-415, legge n. 152 del 1975), proprio « per la particolare, singolarissima e mostruosa forma di crimine cui come fatto apologetico si riferisce; il genocidio ». In tale decisione la Cassazione ha ritenuto che ricorre nella fattispecie un reato di pura condotta e che l'idoneità della condotta ad integrare gli estremi del reato non è quella a generare un improbabile contagio di idee, ma quella più strutturalmente semplice di manifestare chiaramente l'incondizionato plauso per forme ben identificate di fatti di genocidio.

di rivestire la qualità di danneggiati in relazione al reato stesso ed ha qualificato come reato di diffamazione a mezzo stampa (art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47) il fatto ritenuto nella sentenza impugnata nei confronti del condirettore del quotidiano, ferma restando, nei confronti del direttore responsabile del giornale, in relazione a tale reato, l'imputazione di cui all'art. 57 cod. pen.

La Corte ha considerato il precedente negativo rappresentato dalle ricordate decisioni sul caso Durando, ma ha giustamente osservato che gli interessi degli ebrei italiani, al contrario di quanto affermato dalla Cassazione nel 1964, trovano enti esponenziali a livello locale e nazionale, costituiti per legge come persone giuridiche (r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731), nelle « Comunità israelitiche » locali e nell'« Unione delle Comunità », operanti su tutto il territorio della Repubblica. Nessun dubbio quindi, hanno osservato i giudici della Cassazione, che detta unione possa rivestire la qualità di soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica; e tale capacità deve anche riconoscersi alla comunità israelitica locale, specie quando, come nel caso in esame, le espressioni diffamatorie siano state pubblicate su quotidiano edito nella stessa località e con diffusione locale.

Le stesse qualità di soggetto passivo e di danneggiato del reato di diffamazione possono essere rivestite, ad avviso della Corte, dal singolo appartenente alla razza ebraica che nelle rituali forme si sia doluto del fatto qualificato come diffamatorio: l'interesse dei membri della collettività ebraica, si legge infatti nella sentenza, a differenza di quello generale, che per sua natura è indivisibile, è suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale; nel caso di offesa a tutti indistintamente e singolarmente gli appartenenti alla razza ebraica è inevitabilmente coinvolto un diritto fondamentale della personalità umana, quello all'onore e alla reputazione, garantito dall'art. 2 Cost.⁸. La difesa da parte della comunità israelitica non può ritenersi esclusiva ed assorbente, trattandosi di un interesse che resta anche « particolare », perché appartenente anche all'individuo come componente e parte integrante della intera collettività ebraica.

Molte, come si vede, sono le questioni esaminate nella sentenza, che assume notevole importanza nella prospettiva di una più incisiva tutela dell'interesse delle confessioni religiose italiane ad operare nella società, senza che la loro azione possa risentire le conseguenze di una disparità di trattamento nella tutela penale, disparità che è tuttora contemplata nel codice penale, pur essendo in contrasto con molti principi della Costituzione⁹.

2. La questione se possano configurarsi la diffamazione e l'ingiuria nei confronti delle persone giuridiche e degli enti di fatto privi di personalità giuridica è tra le più dibattute tra quelle discusse in dottrina e in giurisprudenza con riferimento ai delitti contro l'onore¹⁰.

Secondo un'autorevole dottrina, la natura dei beni giuridici che la legge penale tutela mediante l'incriminazione dell'ingiuria e della diffamazione esclude che possano divenire soggetti passivi di tali reati le collettività e le fondazioni considerate come entità distinte dalle persone che le costituiscono o amministrano, abbiano o no personalità giuridica¹¹. L'onore, il decoro, la reputazione, secondo tale opinione, presuppongono,

⁸ Sulla tutela dell'onore e della reputazione cfr. per tutti A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*², in *Trattato Cicu, Messineo, Mengoni*, Milano, 1982, p. 251. Un importante contributo, anche sotto il profilo del diritto comparato, è stato di recente fornito da V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile. Uno studio comparato*, Napoli, 1985: con più diretto riferimento alla problematica della tutela delle persone giuridiche e degli enti collettivi non personificati, v. p. 51, ove sono riportati precisi riferimenti alla dottrina giuridica americana, per la quale la questione assume grande importanza, considerando la forte presenza negli Stati Uniti di numerose minoranze etniche, linguistiche e religiose, che ripropone periodicamente il dibattito sulle possibili forme di tutela contro aggressioni denigratorie.

⁹ Per l'esame di tale problema cfr., anche per aggiornati riferimenti di dottrina e di giurisprudenza, S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*³, Padova, 1986, p. 440 e, per la bibliografia, p. 564.

¹⁰ Per un'analisi della giurisprudenza della Corte di Cassazione cfr. F. TOMASSI, *I reati commessi col mezzo della stampa e la libertà di manifestazione del pensiero nell'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione*, in AA.VV., *L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione*, Roma, 1973, p. 165.

¹¹ Cfr. in tal senso V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*⁵, vol. VIII, a cura di G.D. PISAPIA, *Delitti contro la persona*, Torino, 1986, p. 407. V. anche G.M. VACCA, *Orientamenti giurisprudenziali in materia di diffamazione*, in *Il nuovo diritto*, 1955, 222; B. BIONDI, *Ancora sul soggetto passivo del delitto di diffamazione*, in *Giust. pen.*, 1953, II, 87; G. MESSINA, *Teoria ge-*

nel soggetto cui si riferiscono, individualità fisico-psichica e idoneità ad acqui-

nerale dei delitti contro l'onore, Roma, 1953, p. 22; G. MAGGIORE, *Diritto penale*, Parte speciale, vol. II, t. 2°, Bologna, 1950, p. 810; D. RENDE, *Ingiuria e diffamazione*, in *Nuovo Dig. it.*, vol. VI, Torino, 1938, p. 1107; V. PERGOLA, *Se le società private siano soggetti passivi di ingiuria e di diffamazione e a chi spetti per esse il diritto di querela*, in *Giust. pen.*, 1912, 1290; A. STOPPATO, *Sull'ingiuria collettiva*, in *Temì*, 1902, 10.

¹² In particolare, a favore della tesi che ammette la capacità di soggetto passivo del reato di diffamazione nei confronti dei partiti politici cfr. Trib. Roma 19 gennaio 1984, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1984, 1265, con nota di R. BERTONI, *Diffamazione a partito politico, diritto di querela e libertà di critica*: la sentenza afferma che sebbene non vi sia un onore dell'ente astrattamente considerato, vi è però un « onore sociale quale bene morale di tutti e di ciascuno dei soci »: « integra pertanto il delitto di diffamazione un articolo di giornale che si concreti in una vera e propria criminalizzazione di un partito politico e delle sue attività, mediante l'attribuzione di fatti con inequivocabili connotazioni di rilievo penale e di altre accuse, risultate del tutto infondate ». Per l'esclusione del reato di diffamazione nei confronti di un partito politico, in quanto non persona giuridica, cfr. invece Trib. Padova 26 novembre 1948, in *Riv. it. dir. pen.*, 1949, 200, con nota adesiva di G. STENDARDI, *Il partito politico quale soggetto passivo del reato di diffamazione*.

¹³ Cfr. in tal senso F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, vol. I, Milano, 1982, p. 154; S. LARICCIA, *Sulla tutela penale...*, cit., in loc. cit.; A. FORCHINO, *Ingiuria e diffamazione*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 686; M. SPASARI, *Sintesi di uno studio dei delitti contro l'onore*, Milano, 1961, p. 88; Id., *Diffamazione e ingiuria* (dir. pen.), in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 482, spec. p. 483; M. PETRONCELLI, *Osservazioni riassuntive in tema di reato di diffamazione in danno del Tribunale della Sacra Romana Rota*, in *Il dir. eccles.*, 1957, 1163; G. CUOMO, *Gli enti collettivi come soggetti passivi del delitto di diffamazione*, in *Foro pen.*, 1955, 129; P. PAJARDI, *Le persone giuridiche quali soggetti passivi della diffamazione*, in *Il nuovo diritto*, 1955, 295; A. JANNITTI PIROMALLO, *Ingiuria e diffamazione*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VIII, Torino, 1962, p. 686; E. BATTAGLINI, *Capacità passiva di diffamazione nelle collettività*, in *Corti Brescia, Venezia*, 1950, 35; E. FLORIAN, *Ingiuria e diffamazione*, Milano, 1939, p. 130 (v. in particolare p. 131, ove l'a. sostiene l'ammissibilità di tutela penale soprattutto nei confronti di gruppi ristretti di persone); F. GRISPIGNI, *Le persone giuridiche private come soggetto passivo dei reati contro l'onore*, in *Scuola positiva*, 1909, 27. Per una soluzione positiva del problema sul piano della teoria generale di cfr. G. CONSO, *Capacità processuale penale*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Milano, 1960, p. 134, spec. pp. 150-1; M. GALLO, *Capacità penale*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. II, Torino, 1958, p. 889; S. SANTORO, *Manuale di diritto penale*, Torino, 1958, p. 258. In giurisprudenza, a favore della tesi che le persone giuridiche e gli enti legalmente riconosciuti, come pure le altre collettività organizzate, possono divenire soggetti passivi dei delitti di diffamazione e di ingiuria, cfr. Cass. 11 marzo 1980, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1981, 746; Id. 6 novembre 1964, in *Giust. pen.*, 1965, II, 271; Cass. 24 gennaio 1962, in *Giust. pen.*, 1962, II, 807; App. Roma 15 aprile 1953, in *Giust. pen.*, 1954, III, 103; Cass. 20 gennaio 1952, *ivi*, 1952, II, 590; Id. 7 dicembre 1951, *ivi*, 1952, II, 393; Id. 11 aprile 1951, *ivi*, 1951, II, 1071; Id. 10 gennaio 1950, in *Giur. compl. Corte Cass.*, XXXI (1950), I, 477; Id. 3 luglio 1929, in *Riv. it. dir. pen.*, 1929, 817.

¹⁴ Cfr. il volume di V. ZENO-ZENCOVICH citato alla nt. 8.

stare meriti o demeriti individuali, il che implica personalità individuale, coscienza e volontà unitarie: soltanto chi possiede tali requisiti, cioè esclusivamente le persone fisiche, si possono onorare o censurare, rispettare o disprezzare, amare od odiare, stimare o disistimare per quel che hanno fatto; allorché si censura una collettività o una fondazione si esprimerebbe in realtà una riprovazione nei confronti di coloro che ne hanno determinato l'azione censurata e non già della collettività o della fondazione in se stessa considerata, né di tutte le persone che la compongono o la amministrano, quando non tutte abbiano partecipato al fatto censurato.

Il fondamento logico di tale opinione è che alle associazioni e alle fondazioni mancherebbe la capacità di sentirsi « offese » da un attacco all'onore, al decoro o alla reputazione, giacché detta capacità non può trovarsi se non in un soggetto che abbia sensibilità e coscienza individuali. L'associazione considerata in se stessa è completamente insensibile: essa non può né soffrire né gioire, perché è un ente astratto e non può dunque come tale subire « offese »; e la conclusione è che non possono divenire soggetti passivi dei delitti di ingiuria e di diffamazione le persone giuridiche di qualsiasi specie, le associazioni e i comitati di ogni genere e tanto meno le comunità private, i ceti, le classi sociali, ed ogni altra collettività non costituente un corpo, politico, giudiziario o amministrativo, espressamente considerati questi ultimi dall'art. 595, ult. cpv.

La contraria opinione è sostenuta invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza attualmente prevalenti, che non soltanto affermano la qualità di soggetti passivi del delitto di diffamazione nei confronti delle persone giuridiche, ma anche nei riguardi dei partiti politici¹² e, più in generale, degli enti di fatto¹³.

Di notevole interesse, per una valutazione del problema che tenga conto dell'esperienza giuridica di ordinamenti diversi da quello italiano, è l'analisi recentemente svolta con riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza statunitensi¹⁴, che fanno frequentemente ricorso a strumenti e sanzioni penalistici in

considerazione del preminente interesse pubblico delle diverse comunità che compongono la collettività nazionale¹⁵.

3. La questione della tutela penale dell'onore delle confessioni religiose è evidentemente collegata con il tema della protezione del sentimento religioso prevista dall'ordinamento italiano (artt. 403-406 cod. pen.): la disciplina contemplata in proposito nel codice penale Rocco appare sempre più discutibile non soltanto per le perplessità che essa suscita con riferimento ai diritti di libertà e di uguaglianza garantiti dalla costituzione ma anche per le conseguenze che occorre dedurre dalla novità contenuta nella riforma concordataria, che dichiara formalmente l'avvenuta abrogazione del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato¹⁶.

La questione della tutela penale del sentimento religioso, ove il legislatore ritenga opportuno affrontare una riforma da troppo tempo attesa, potrà trovare diverse soluzioni a seconda che prevalga la tesi favorevole a conservare l'attuale impostazione delle norme sui delitti contro il sentimento religioso, con eliminazione però di ogni inammissibile discriminazione qualitativa e quantitativa nella protezione della religione cattolica e dei culti diversi dal cattolico, o la tesi di un ritorno al sistema adottato dal codice penale Zanardelli, con una previsione cioè di tutela della libertà religiosa del singolo cittadino di professare la religione preferita, o infine la tesi che sostiene l'opportunità di abolire le disposizioni che contemplano una specifica protezione penale del sentimento religioso¹⁷: quest'ultima soluzione, coerente con l'esigenza di depenalizzazione dei reati di opinione¹⁸, pare la più opportuna, ove anche si consideri che molti reati compresi nel titolo dei delitti contro la religione dello stato ed i culti ammessi potrebbero essere colpiti applicando altre disposizioni penali in tema di ingiuria, di diffamazione, di apologia del genocidio, di delitti di danneggiamento e deturpamento di cose altrui, di contravvenzioni di disturbo ecc.

Nella prospettiva di una opportuna depenalizzazione dei fatti attualmente costituenti i reati di vilipendio delle religioni¹⁹, è necessario però che le disposizioni poste a protezione dell'onore e del-

la reputazione dei singoli cittadini e dei gruppi sociali nei quali essi si collegano per sviluppare meglio la loro personalità vengano interpretate in modo non riduttivo e formalistico. In proposito occorre ribadire la convinzione che non sussistano validi motivi per escludere gli enti collettivi dalla disciplina contenuta nel titolo XII del libro II del codice penale: se determinate entità sono riconosciute nell'ordinamento come dotate di una soggettività individuale distinta da quella dei singoli che le compongono e di una titolarità di diritto, ciò significa che esse hanno una reputazione indipendente ed autonoma che deve essere riconosciuta meritevole di protezione penale. Né sembra possa accogliersi la tesi di chi, pur affermando la qualità di soggetto passivo del reato di diffamazione nei confronti delle persone giuridiche, non ritiene che la tutela penale possa estendersi anche nei riguardi degli enti sforniti di personalità giuridica, ai quali man-

¹⁵ Rinvio alle numerose e puntuali indicazioni di ZENO-ZENCOVICH riportate nel volume citato alla nt. 8, per le ipotesi di reati di giudiziari ritenuti ammissibili per punire le manifestazioni di denigrazione e diffamazione nei confronti di collettività per motivi religiosi, etnici o razziali: a p. 51, nt. 88, si ricorda che la Corte suprema nel 1931 (in *Near v. Minnesota*, 283 US 697) aveva negato la validità di provvedimenti inibitori contro giornali antisemiti. Con riferimento all'ordinamento statunitense cfr. il bel libro di F. ONIDA, *Separatismo e libertà religiosa negli Stati Uniti. Dagli anni sessanta agli anni ottanta*, Milano, 1984 (cfr. anche dello stesso a., con riferimento al precedente periodo, *Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo statunitense*, Milano, 1970).

¹⁶ Nel n. 1 del Protocollo addizionale si precisa espressamente che « si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano ».

¹⁷ Per gli argomenti che possono addursi a favore di tale tesi può vedersi S. LARICCIA, *Diritti civili e fattore religioso*, Bologna, 1978, p. 67.

¹⁸ Sul problema della « depenalizzazione » in genere cfr. G. GUARNERI, *Diritto penale, sociologia criminale e ideologia*, in *Studi parmensi*, 1976, 38 e in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, 16.

¹⁹ Il problema della tutela penale dei culti ha più di una volta costituito oggetto di proposte di iniziativa parlamentare tendenti a modificare le norme contenute nel codice penale del 1930 agli artt. 402-406 e 724. Si possono qui soprattutto ricordare i due disegni di legge presentati dal ministro di grazia e giustizia Guido Gonella nel 1968 e nel 1973: nel secondo dei disegni di legge (vedilo in S. LARICCIA, *Stato e Chiesa in Italia. 1948-1980*, Brescia, 1981, p. 217) vi è un richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 14 del 1973, con la quale la Corte aveva auspicato una modifica legislativa delle norme vigenti, nel senso di garantire una tutela di tutte le confessioni religiose e non soltanto di quella cattolica; anche questo disegno di legge non è stato mai esaminato dal Parlamento. La disposizione sul vilipendio generico delle chiese era la seguente: « Chiunque pubblicamente vilipende una confessione religiosa professata nello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno ».

cherebbe il presupposto per essere titolari di un onore tutelabile e per essere quindi riconosciuti soggetti passivi di un'attività diffamatoria.

L'esistenza di organizzazioni « di fatto » caratterizzate da un fine sufficiente ad astrarle dalle persone dei singoli associati comporta che anche gli enti privi di personalità abbiano un interesse alla reputazione degno di ricevere tutela: tale conclusione è coerente con le indicazioni deducibili dalla disposizione costituzionale dell'art. 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità), e con le tendenze della dottrina moderna, che riconosce la soggettività e la capacità dei gruppi collettivi sforniti di personalità giuridica, nei limiti dell'autonomia ad essi conferita dall'ordinamento nei confronti degli individui che li compongono.

²⁰ Si adotta tale espressione, anziché altre forse più appropriate, anche se risulta evidente che nel momento in cui ricevono una giuridica regolamentazione e producono effetti giuridici rilevanti i gruppi collettivi non possono più definirsi di mero « fatto ».

²¹ Per indicazioni sul sistema costituzionale che attribuisce rilevanza agli interessi organizzati di natura religiosa e spirituale possono vedersi S. LARICCIA, *La rappresentanza degli interessi religiosi*, Milano, 1967 ed i richiami di bibliografia contenuti in tale volume.

²² A norma dell'art. 35, comma 2, r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731, l'unione delle comunità israelitiche italiane ha la personalità giuridica ed ha la sede in Roma. L'art. 1, comma 1, di tale decreto stabilisce che « le comunità israelitiche sono corpi morali che provvedono al soddisfacimento dei bisogni religiosi degli israeliti secondo la legge e la tradizioni ebraiche », il secondo comma prevede che le comunità « curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, amministrano le istituzioni israelitiche... e provvedono in genere alla tutela degli interessi locali degli israeliti ».

²³ La sentenza è pubblicata in *Foro it.*, 1984, I, 2397, con nota di N. COLAIANNI, *L'appartenenza di diritto alle comunità israelitiche tra legge, intesa e statuto confessionale*. Cfr. anche G. SACERDOTI, *L'ebraismo italiano davanti alla sentenza n. 239/84 della Corte Costituzionale e le prospettive di intesa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1984, 109.

²⁴ Sul tema della concorrenza tra i diritti rispettivamente conferiti alle confessioni religiose e ai privati *uti fideles* cfr. P. GISMONTI, *L'autonomia delle confessioni acattoliche*, in AA. VV., *Studi in onore di Arturo Carlo Jemolo*, vol. I, t. 2°, Milano, 1963, p. 635, spec. p. 657.

²⁵ Sulla nozione di *appartenenza confessionale* cfr. S. LARICCIA, *La rappresentanza degli interessi religiosi*, cit., p. 105 ss.; C. MIRABELLI, *L'appartenenza confessionale*, Padova, 1975.

Devono dunque riconoscersi soggetti passivi del reato di diffamazione anche gli enti cosiddetti di fatto²⁰, che pur senza essere persone in senso stretto, siano peraltro considerati dall'ordinamento titolari di situazioni giuridiche attive e passive, poiché anche per essi, al pari che per le persone fisiche, ricorre un interesse alla stima degno di venire penalmente tutelato, purché naturalmente si tratti di gruppi sociali cui vengono riconosciuti interessi e fini distinti ed autonomi nei confronti degli interessi e fini individuali di coloro che ne fanno parte.

Le conclusioni accolte dalla Cassazione sono pertanto da condividere. L'ordinamento riconosce una categoria di diritti collettivi (interessi del gruppo sociale), qualificati come situazioni giuridiche soggettive facenti capo alle collettività organizzate²¹, e l'attribuzione della qualifica di soggetti di diritto nei confronti delle confessioni religiose stabilmente organizzate nel corpo sociale. Nessun dubbio sussiste poi per la confessione ebraica, considerando l'esplicito riconoscimento della personalità giuridica sia alle varie comunità israelitiche che tendono alla tutela dei bisogni religiosi locali, sia all'unione delle comunità, che ha il compito di curare e tutelare gli interessi generali degli israeliti nel territorio dello Stato²². In proposito deve richiamarsi l'importante sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 1984, che esaminando per la prima volta i principi e le norme della disciplina legislativa sulle comunità israelitiche, ha ritenuto che tra le formazioni sociali contemplate nell'art. 2 Cost. rientrano anche le formazioni religiose, abbiano o no carattere istituzionale²³.

Da condividere è anche il principio, affermato nella sentenza, che il singolo appartenente alla razza ebraica può assumere la qualità di soggetto passivo del reato di diffamazione per il danno che subisce a causa delle dichiarazioni diffamatorie riguardanti la collettività ebraica²⁴. L'affermazione che il comune interesse del gruppo sociale, qualificato come *interesse collettivo*, consente una considerazione individuale e frazionata appare esatta se si considera che il discredito di un gruppo al quale un cittadino appartiene *uti fidelis*²⁵ si trasmette

necessariamente al singolo il cui *status* è determinato dalla sua posizione all'interno di una comunità²⁶.

SERGIO LARICCIA

²⁶ Con riferimento a tale problematica cfr. D. RIESMAN, *Democracy and Defamation: Control of Group Libel*, 42 *Colum. L. Rev.* 727 (1942), spec. p. 731; Id., *Democracy and Defamation: Fair Game and Fair Comment*, 1, 41 *Colum. L. Rev.* 1085 (1942), e II, *ivi*, 1282 (citato da V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione*, cit., p. 51, nt. 88, al quale rinvio per esaurienti indicazioni sugli effetti psico-sociologici e culturali della diffamazione razziale, sia sulla società nel suo complesso, che nel gruppo colpito). Sulla nozione di *interesse collettivo*, che « indica genericamente l'interesse (sintesi) di un determinato gruppo, considerato nella sua unità, ed eventualmente l'interesse di ogni singolo componente in quanto partecipe del gruppo », cfr. S. PUGLIATTI, *Diritto pubblico e privato*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Milano, 1964, p. 742. Sempre utile la lettura di W. CESARINI SFORZA, *Preliminari sul diritto collettivo*, ora in *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, p. 103.

REVIREMENT DELLA CASSAZIONE SULLE SANZIONI CIVILI PUNITIVE CONTRO LA STAMPA

La sentenza della Cassazione qui pubblicata rovescia un principio, affermato da un'isolata sentenza di vent'anni fa (Cass. 29 ottobre 1965, n. 2300, in *Giur. it.*, 1966, I, 726) secondo cui la riparazione pecuniaria *ex art.* 12 legge stampa (8 febbraio 1948, n. 47) costituiva una « sanzione che è e resta tale anche se considerata "civile" poiché non è destinata a risarcire un danno, ma a rafforzare la repressione penale, come si evince dal fatto ch'essa dev'essere determinata in relazione alla gravità del reato come tale. Apprezzamento, questo, dall'art. 133 cod. pen. esclusivamente demandato al giudice penale e collegato inscindibilmente alla valutazione del reato stesso ai fini dell'applicazione della pena ».

La Suprema Corte ora nega la validità di tale argomentazione qualificando la riparazione pecuniaria « una sanzione di natura civilistica ». Si perviene così ad una sostanziale adesione anche terminologica al termine « sanzione civile punitiva » proposto nell'introduzione al convegno pisano del 1984 sulle « pene

private »¹ e ampiamente analizzato negli interventi e negli incontri successivi².

In che cosa sbagliava la Cassazione (civile) nel qualificare la riparazione pecuniaria come sanzione penale?

Innanzitutto, come risulta dalla citazione prima riportata, da un evidente *lapsus* nella lettura della norma, la quale parla di « gravità dell'offesa », cosa ben diversa dalla « gravità del reato » di cui all'art. 133 cod. pen. D'altronde il termine « offesa » ben si attaglia alla natura dell'illecito in questione (lesione dell'onore e della reputazione) e chiarissimamente indica l'evento dannoso, che è solo uno degli elementi della fattispecie.

Inoltre la Suprema Corte con un vero e proprio *non sequitur* affermava che la qualificazione di « sanzione di carattere civile » data dalla Assemblea Costituente all'art. 12, forniva « solo la spiegazione per la quale a tale ibrido istituto è stato dato ingresso, ma non ne definisce né indica affatto la natura e l'essenza »; mentre proprio l'espressa indicazione del legislatore consentiva al giudice di superare i dubbi interpretativi³.

¹ I cui atti sono raccolti nel corposo volume curato da F.D. BUSNELLI e G. SCALFI, *Le pene private*, Milano, 1985.

² V. l'incontro di studi svoltosi a Pisa il 19 aprile 1986, intitolato appunto: *Dalla pena privata alle sanzioni civili punitive*.

³ Si v. in proposito sia la Relazione al d.d.l. 15 (poi legge sulla stampa) in *Assemblea Costituente*, doc. 15, p. 8, sia la *Relazione della sottocommissione ad hoc*, in *Assemblea Costituente*, doc. 15 a s., sia infine gli interventi nel dibattito all'Assemblea Costituente nelle sedute del 10 e 15 gennaio 1948, pp. 2622 e 3718.

Pesava ancora allora la annosa diatriba che sotto la vigenza del codice penale del 1889 e del codice di procedura penale del 1913 era insorta sulla natura della « riparazione pecuniaria » prevista da entrambi i codici. Nell'acceso contrasto della dottrina, la giurisprudenza optava per la soluzione restrittiva, sostenendo che la riparazione pecuniaria poteva essere concessa solo dal giudice penale⁴. Le argomentazioni portate a sostegno di tale scelta non potevano però avere più valore dopo l'entrata in vigore del codice penale del 1930 che introducendo con l'art. 185 cod. pen. la risarcibilità del danno non patrimoniale, sopprimeva la riparazione pecuniaria che ne rappresentava sostanzialmente l'archetipo, in quanto veniva concessa in relazione solo ad alcuni reati.

Quale il significato della disposizione introdotta con l'art. 12 legge stampa?

⁴ Si v. G. G. RUBBIANI, voce *Riparazione pecuniaria*, in *Dig. It.*, Vol., XX, Torino, 1913-1918, p. 743; G. PAOLI, *La riparazione pecuniaria*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1914, I, 385; Id., *Il reato, il risarcimento, la riparazione*, Bologna, 1924, p. 179 ss. Per una recente ricostruzione v. G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 139 ss.

⁵ Fra i non molti autori che hanno trattato il tema v. V. MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, Torino, 1956, p. 313; A. JANNITTI PIROMALLO, *La legge sulla stampa*, Roma, 1957, p. 121; D. BONFIGLIO, nota a App. Bologna 26 aprile 1950, in *Arch. ric. giur.*, 1951, 558; C. CANTARANO, *Codice della legislazione sulla stampa*, Roma, 1976, p. 208 sub art. 12; P. CENDON, *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, 149; P. LONGO, *La valutazione del danno nel reato di diffamazione*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 90; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ.*, 1983, 40; C. TENELLA SILLANI, *La responsabilità professionale del giornalista*, in questa *Rivista*, 1985, 885 (in part. p. 917 ss.).

⁶ Sia consentito il rinvio al mio *Il risarcimento esemplare ecc.*, cit.

⁷ V. in proposito le considerazioni di G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 287.

⁸ V. Trib. Milano 24 febbraio 1983, n. 1596 (pres. Cosentini, est. Carfagno; Pannella c. Rizzoli) (inedita); ma *contra* v. Trib. Milano 27 maggio 1985, in questa *Rivista* 1985, 674 (« Ritiene infatti il Tribunale che tale "riparazione pecuniaria" vada configurata come una sanzione destinata a rafforzare la repressione penale, posta pertanto a tutela di un interesse pubblico ancorché si connoti come sanzione di natura civile nella misura in cui può essere comminata solo a richiesta di parte. Ma si tratta pur sempre di una funzione sanzionatoria, indipendente e distinta dal risarcimento del danno — come testualmente espresso anche dal citato art. 12 — tant'è vero che può essere irrogata solo in sede penale »).

In dottrina, a favore della tesi accolta dalla Suprema Corte, v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 321 ss.

Numerosi autori, anche di fama, hanno visto nella riparazione pecuniaria un duplicato del risarcimento del danno non patrimoniale, sì da essere « inspiegabile » o « incomprensibile »⁵. Si deve tuttavia dissentire da tale conclusione che pare frutto di una insufficiente e comunque schematica visione delle sanzioni civili. Il punto di partenza deve essere — per un esatto inquadramento della riparazione pecuniaria — la natura non meramente reintegratrice/riequilibratrice della sanzione civile. Certo questa è, il più delle volte, la funzione prevalente; ma non mancano numerose eccezioni, nelle quali si rinviene una finalità afflittiva, satisfattiva o locupletatrice. In altri termini, se al risarcimento del danno non patrimoniale viene attribuito (come fa taluna dottrina e la prevalente giurisprudenza) un ruolo di ristoro delle conseguenze non patrimoniali dell'illecito (e quindi l'individuazione di un *equivalente* monetario), nulla sotto il profilo della coerenza del sistema impedisce di aggiungere a questo *equivalente* un di più che dia soddisfazione all'offeso e afflizione al danneggiante. D'altronde è sufficiente considerare che nei paesi di *common law* non è dissimile la distinzione di ruoli fra i *general damages* ed i *punitive* (o *exemplary*) *damages*⁶.

La naturale conseguenza di quanto detto è che la riparazione pecuniaria ex art. 12 legge stampa, in quanto rientrando appieno fra le sanzioni civili (ancorché connotata di una funzione punitiva), può essere legittimamente irrogata dal giudice civile, purché sussistano i presupposti di legge per la sua applicazione⁷.

La situazione non è dissimile dalla questione della concedibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali in sede civile: accertata la sussistenza del fatto-reato, ovverosia di quegli elementi integranti la fattispecie astratta dell'illecito penale, il giudice civile, così come potrà liquidare, combinando il disposto degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., il danno non patrimoniale, così potrà concedere la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge stampa. Una soluzione abbastanza piana che ha trovato già il conforto della giurisprudenza di merito più attenta alla sostanza degli istituti giuridici e non impressionata dal (talvolta) ingannevole *nomen iuris*⁸.

V.Z.Z.